



Gli organi sociali della cooperativa

di Roberta Bernardi

Tratteggiamo qui la struttura, la composizione e il funzionamento degli organi sociali della cooperativa come delineati dalla norme del codice civile in materia di società cooperative e in materia di società per azioni. Le norme relative a queste ultime si applicano alle cooperative in quanto compatibili. La recente riforma del diritto societario prevede sistemi di amministrazione e controllo alternativi, che incidono sulla struttura della società cooperativa.

L'organizzazione interna della società cooperativa prevede una pluralità di "organi sociali", dotati di competenze e poteri distinti.

La materia è piuttosto complessa per due ragioni.

La prima si collega al fatto che le cooperative di dimensioni medio-piccole possono scegliere di adottare la disciplina delle srl anziché quella delle spa.

La scelta riveste un'importanza notevole, perché le due forme societarie differiscono in modo sensibile, sia con riguardo alla composizione e al funzionamento dell'organo amministrativo, sia rispetto alle modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci.

La seconda ragione trae origine dalla riforma del diritto societario. Con essa, infatti, il legislatore ha previsto, per le spa, la possibilità di adottare sistemi di amministrazione e di controllo diversi, aggiungendo al sistema tradizionale il sistema "monistico" e quello "dualistico".

Nelle pagine seguenti prendiamo in esame la disciplina delle società cooperative in forma di S.p.a che adottano il sistema di amministrazione tradizionale, mentre agli altri due sistemi saranno riservati solo alcuni cenni, trattati a parte nel riquadro all'interno di questo capitolo.

Il sistema tradizionale è considerato dal legislatore come opzione primaria (è, cioè, il sistema che si applica in mancanza di una diversa scelta statutaria) e rappresenta il modello base, al quale è dedicata gran parte della disciplina codicistica.

In linea di principio, esso prevede tre organi sociali: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. In alcuni casi, però, quest'ultimo può mancare, mentre in altri casi il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l'"organo della volontà sociale".

In effetti essa è chiamata a operare alcune scelte di fondo e ad assumere importanti decisioni: nomina e revoca gli amministratori, nomina il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile, approva il bilancio annuale e dispone circa la destinazione degli utili o l'imputazione delle perdite, delibera eventuali azioni di responsabilità e approva i regolamenti che stabiliscono i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La riforma del diritto societario, però, ha introdotto un principio che in qualche modo attenua la portata della definizione alla quale s'è accennato: il principio della netta separazione di competenze tra gli organi sociali.

In precedenza si riteneva che lo statuto potesse trasferire all'assemblea anche talune competenze attinenti alla gestione dell'impresa e non era infrequente che gli stessi amministratori, di loro iniziativa, rimettessero a essa determinate decisioni. Questo, ora, non è più possibile: l'assemblea può deliberare validamente solo nelle materia che sono attribuite alla sua competenza dalla legge e l'elencazione di tali materia deve ritenersi tassativa. Per contro, tutto ciò che non è attribuito espressamente alla competenza dell'assemblea è materia di spettanza esclusiva degli amministratori.

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La distinzione non sottende una duplicità di organi, ma dipende dagli argomenti all'ordine del giorno e dall'oggetto delle relative delibere.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le delibere concernenti modificazioni dello statuto, quelle sulla nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori e quelle vertenti sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge a questo tipo di assemblea. In tutti gli altri casi l'assemblea è ordinaria.

Sul piano formale, l'assemblea straordinaria richiede l'intervento di un notaio, che ne redige il verbale.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, i motivi del differimento.

Assemblee separate

L'atto costitutivo può prevedere che, in presenza di particolari categorie di soci o con riguardo a specifiche materie, si tengano assemblee separate.

In altri casi lo svolgimento di assemblee separate è imposto dalla legge. Ciò avviene per le cooperative con più di tremila soci che svolgono l'attività in più province e per le cooperative con più di cinquecento soci che realizzano più gestioni mutualistiche.

L'assemblea separata nomina i delegati che partecipano all'assemblea generale. Le regole che disciplinano la materia sono lasciate, in gran parte, all'autonomia statutaria delle singole cooperative. Il codice civile stabilisce, però, che la nomina dei delegati deve avvenire secondo criteri che assicurino la proporzionale rappresentanza delle minoranze presenti nelle assemblee separate.

Convocazione

Se non è previsto diversamente dallo statuto, l'assemblea deve essere convocata dove ha sede la società.

La convocazione avviene su iniziativa degli amministratori o su richiesta dei soci. In quest'ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo, purché la richiesta provenga da almeno un decimo dei soci e sia formulata per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per quanto attiene alle modalità di convocazione, l'atto costitutivo può stabilire forme diverse da quelle previste per le spa. Se ciò non avviene, l'assemblea dev'esser convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o su uno o più quotidiani indicati nello statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In alternativa, lo statuto può consentire che l'avviso venga comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità predette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci e partecipano a essa la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale. In questa ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si reputa sufficientemente informato.

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

Di regola le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) e per l'adozione delle delibere (quorum deliberativo) sono fissate dallo statuto.

In caso contrario si applicano le disposizioni previste per le spa, ma il conteggio va fatto con riguardo al numero dei voti spettanti ai soci e non con riferimento al capitale sociale rappresentato.

Esercizio del voto e rappresentanza

Nelle cooperative il socio ha diritto di voto in assemblea solo se risulta iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In linea di principio ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Come s'è visto nel capitolo precedente, tuttavia, lo statuto può introdurre alcune deroghe a questo principio.

Le modalità di votazione non sono fissate dalla legge e, generalmente, è l'atto costitutivo a dettarne la disciplina. Se non è così, spetta al presidente dell'assemblea proporre le regole di votazione.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il voto dev'essere espresso in forma palese (per appello nominale, per alzata di mano, per acclamazione, ecc...) e il

verbale di assemblea deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Si ritiene, però, comunemente, che per la nomina delle cariche sociali la votazione possa avvenire a scrutinio segreto.

Il socio che non può intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio.

Questa regola costituisce uno degli elementi caratterizzanti l'organizzazione delle cooperative ed è diretta sia a garantire, per quanto possibile, la partecipazione personale alle vicende societarie, sia ad evitare l'intrusione di estranei nella gestione mutualistica.

È prevista, tuttavia, una deroga se è socio della cooperativa un imprenditore individuale. L'imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.

Per legge, ciascun socio può rappresentare in assemblea fino a un massimo di dieci soci; generalmente, però, gli statuti contengono regole più restrittive e consentono l'assunzione di un numero inferiore di deleghe.

Il potere di rappresentanza va conferito per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati presso la società. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di queste ultime.

Impugnazione delle delibere assembleari

Le delibere prese nel rispetto della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le delibere irregolari, invece, possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società. L'impugnazione va proposta entro novanta giorni dalla data della delibera o, se questa è soggetta a registrazione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla registrazione o dal deposito. Possono impugnare la delibera i soci assenti, astenuti o dissenzienti, gli amministratori e i componenti l'organo di controllo.

L'impugnazione è diretta a ottenere l'annullamento della delibera irregolare. Con opportuna concretezza, però, il legislatore ha stabilito che non tutte le irregolarità consentono di ottenere tale pronuncia.

Più precisamente:

- se l'irregolarità consiste nella partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, le delibere possono essere annullate solo se la partecipazione di dette persone è stata determinante per la regolare costituzione dell'assemblea stessa (vale a dire, per il raggiungimento del quorum costitutivo);
- se l'irregolarità riguarda singoli voti o l'errato conteggio di essi, le delibere possono essere annullate solo se i voti invalidi o l'errore di conteggio sono stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta;

- se l'irregolarità concerne l'incompletezza o l'inesattezza del verbale di assemblea, le deliberazioni possono essere annullate solo se i vizi di verbalizzazione non consentono di accertare il contenuto, gli effetti o la validità delle delibere assunte.

In alcuni casi, particolarmente gravi, le delibere possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea o della registrazione nel registro delle imprese. I casi in questione riguardano la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale e l'impossibilità o l'illegittimità dell'oggetto della delibera.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della cooperativa spetta esclusivamente agli amministratori, che, di regola, sono più di uno e compongono il consiglio di amministrazione.

Essi sono chiamati a compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale e ne assumono la responsabilità anche quando lo statuto richiede, per il compimento di determinati atti, un'autorizzazione da parte dell'assemblea.

Alcune competenze sono specificate dalla legge. Tra queste: la convocazione dell'assemblea, la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione di accompagnamento, la formazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione assembleare e l'ammissione o l'esclusione dei soci.

Amministratori non soci

La riforma del diritto societario ha modificato uno dei principi storici del nostro diritto cooperativo: il principio secondo il quale soltanto i soci cooperatori possono assumere l'ufficio di amministratore.

Ora possono essere nominati amministratori anche i terzi non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia costituita da soci cooperatori.

Questo facilita l'assunzione della carica da parte di soggetti competenti ed esperti e favorisce il conseguimento di una maggiore professionalità all'interno del consiglio. Va tenuto presente, però, che un eccessivo ricorso a manager esterni può attenuare o mettere a rischio la vocazione mutualistica della società.

È bene, quindi, cercare soluzioni che realizzino un giusto equilibrio tra l'aspirazione legittima a una gestione più efficace e le esigenze di tutela delle finalità specifiche della cooperativa.

Nomina

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, ma l'atto costitutivo può stabilire che alcuni di essi – sempre, comunque, una minoranza – siano nominati dallo Stato o da un altro ente pubblico. Può essere previsto, inoltre, che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in

proporzione dell'interesse di ciascuna categoria nell'attività sociale.

Non può assumere la carica di amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Lo statuto, inoltre, può subordinare la nomina alla presenza di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, indicati anche con riferimento a quanto previsto nei codici di comportamento delle associazioni di categoria o dalle società di gestione dei mercati regolamentati.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dallo statuto: se lo statuto si limita a indicare un numero minimo e massimo, la determinazione del numero preciso spetta all'assemblea.

Se l'assemblea non ha nominato il presidente, lo stesso viene designato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. Il presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale. Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (e che siano stati preventivamente deliberati dal consiglio), salve le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiedere la propria iscrizione nel registro delle imprese, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ed eventuali poteri di rappresentanza loro attribuiti.

Sostituzione

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se lo statuto non dispone diversamente, alla scadenza possono essere rieletti.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori – per rinuncia o per altro motivo – i restanti provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione, però, si applica solo se la maggioranza degli amministratori rimasti è costituita da membri nominati dall'assemblea.

La delibera di nomina degli amministratori cooptati dev'essere approvata dal collegio sindacale, al quale compete non solo il controllo della legittimità, ma anche una valutazione sul merito della scelta operata dal consiglio di amministrazione.

Gli amministratori cooptati hanno gli stessi poteri degli altri amministratori e restano in carica sino alla successiva assemblea, che decide se confermarli o sostituirli.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, gli amministratori rimasti in carica non possono provvedere alla loro sostituzione ma devono convocare senza ritardo l'assemblea. Salvo diversa disposizione dello

statuto, i sostituti nominati da quest'ultima scadono insieme con gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Va segnalato, infine, che l'assemblea ha facoltà di revocare gli amministratori in qualsiasi momento, anche se non ricorre una giusta causa. Tuttavia, in assenza di giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto a ottenere il risarcimento dei danni. Il potere di revoca è inderogabile e non può essere limitato da clausole statutarie.

Dovere di fedeltà

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali di esse, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi.

Tale divieto ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sul comportamento dell'amministratore. È, quindi, un divieto posto esclusivamente a tutela della società: perciò, se l'assemblea dei soci valuta insussistente o sopportabile il rischio, e autorizza espressamente l'interessato, il divieto viene a cadere.

Anche se non ricorrono le circostanze indicate, un amministratore può trovarsi, comunque, nella condizione di avere un interesse personale, diretto o indiretto, riguardo a qualche operazione della società. In questo caso egli è tenuto a darne comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Una volta informato, il consiglio di amministrazione, assumendo la delibera relativa a quella operazione, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione stessa.

Agli effetti pratici, se non sono state osservate le disposizioni indicate o se la delibera del consiglio è stata adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, la delibera medesima, qualora possa arrecare danno alla società, entro novanta giorni può essere impugnata dagli amministratori e dal collegio sindacale. Se invece sono stati rispettati gli obblighi di informazione cui s'è accennato, l'impugnazione non può essere proposta da chi ha acconsentito con il proprio voto alla deliberazione.

Naturalmente, l'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione, così come risponde dei danni derivanti dall'uso a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico.

Responsabilità

Gli amministratori sono sottoposti a responsabilità civile e penale.

La responsabilità civile va considerata in relazione a tre distinte categorie di soggetti: la società, i creditori sociali e i singoli soci o i terzi.

La responsabilità verso le società nasce dal non aver usato la necessaria diligenza

nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. La diligenza è qualificata con un duplice richiamo: alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze possedute dall'amministratore. Il riferimento alla natura dell'incarico consente una certa elasticità di valutazione in relazione alle dimensioni, all'attività e alla struttura organizzativa della società di volta in volta considerata, mentre il richiamo alle specifiche competenze possedute è variabile per natura. La diligenza richiesta ai fini del giudizio di responsabilità va apprezzata, quindi, caso per caso. È bene sottolineare, comunque, che la responsabilità degli amministratori non si collega al solo fatto di aver operato scelte o intrapreso iniziative sbagliate e dannose; bisogna, altresì, che tali scelte o tali iniziative siano state adottate senza usare la diligenza alla quale s'è accennato. In altre parole, è necessario che gli amministratori abbiano agito senza la preventiva acquisizione di informazioni o di cautele o, comunque, in modo imprudente o irragionevole.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni imputabili all'inosservanza degli obblighi menzionati, a meno che il danno non sia riconducibile a funzioni attribuite a uno o più di essi o ad attribuzioni proprie del comitato esecutivo. La responsabilità, comunque, è sempre solidale se gli amministratori, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità non si estende all'amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, e ne abbia dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

L'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori può essere promossa in seguito a delibera dell'assemblea o su iniziativa di una minoranza qualificata di soci (un quinto, o la diversa percentuale prevista dallo statuto).

Nel primo caso la delibera può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è espressamente indicata tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. È necessario, però, che i fatti contestati siano di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel secondo caso l'azione di responsabilità è promossa con atto di citazione notificato contestualmente alla società, anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio della stessa e per il compimento degli atti conseguenti.

L'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.

Come s'è accennato, gli amministratori sono responsabili anche nei confronti dei creditori sociali e dei singoli soci o dei terzi.

La responsabilità verso i creditori sociali sussiste quando gli amministratori non hanno osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L'azione individuale del socio o del terzo può essere esercitata, invece, quando uno o l'altro di essi è stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. In tal caso l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio e il terzo.

Un cenno, infine, alla responsabilità penale.

Tale responsabilità scatta quando gli amministratori commettono atti illeciti che la legge qualifica come reati.

In molti casi si tratta di reati non specifici: di reati, cioè, rispetto ai quali lo "status" di amministratore non si configura come elemento essenziale, ma costituisce un elemento meramente secondario e occasionale. Si pensi, per esempio, ai reati di truffa o di corruzione o ai reati in materia di tutela ambientale e del territorio.

In altri casi, invece, determinati comportamenti sono considerati come reato solo se vengono commessi da chi riveste la qualifica di amministratore (es. gli illeciti disciplinati dagli articoli 2626 e 2629 del Codice civile).

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha il compito di controllare che la cooperativa sia gestita in modo corretto.

Fino a qualche tempo fa tale compito si estendeva anche agli aspetti contabili della gestione, ma la riforma del diritto societario ha stabilito, in linea di principio, che il controllo di questi ultimi dev'essere affidato a un soggetto esterno (revisore o società di revisione) .

Di regola, quindi, il collegio sindacale si limita a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Questa regola, però, può essere derogata.

La deroga è consentita alle cooperative che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cioè non emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In questi casi, lo statuto della società può stabilire che al collegio sindacale venga affidato anche il controllo contabile.

La nomina del collegio sindacale non è sempre obbligatoria.

L'obbligo scatta, in primo luogo, se il capitale sociale della cooperativa non è inferiore al capitale minimo previsto per le spa, fissato, attualmente, in centoventimila euro.

Il collegio dev'essere nominato, inoltre, se per due esercizi successivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- a) un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 3.125.000 euro
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni per 6.250.000 euro
- c) almeno cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La nomina è obbligatoria, infine, se la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Composizione

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere iscritti negli albi professionali individuati con apposito decreto (attualmente: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Se al collegio è attribuita anche la funzione di controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

La nomina dei componenti il collegio spetta all'assemblea che designa anche il presidente.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società; gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di questi ultimi;
- coloro che sono legati alla società, o alle società da questa controllate, o alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o ancora da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Sostituzione dei componenti

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La cessazione per scadenza del termine, comunque, ha effetto, solo dal momento in cui il collegio è ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca dev'essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente il collegio, subentra il sindaco supplente più anziano, che resta in carica fino alla prima assemblea successiva. Anche in caso di sostituzione del presidente, è il sindaco più anziano ad assumere temporaneamente la presidenza.

La sostituzione definitiva avviene a opera dell'assemblea, che deve provvedere a integrare il collegio, nominando i sindaci effettivi e i supplenti nel rispetto dei requisiti professionali ai quali s'è accennato.

Collegialità dell'organo e attività individuali dei sindaci

Come indica il termine, il collegio sindacale è un organo collegiale che delibera a maggioranza. Tutti i poteri, pertanto, spettano al collegio e non ai suoi singoli componenti.

Precisato questo, si deve aggiungere, però, che in molti casi una parte consistenze dell'attività viene svolta individualmente. In particolare, ciascun sindaco può procedere, in qualsiasi momento e disgiuntamente dagli altri, ad atti di ispezione di controllo, i cui esiti vanno registrati nell'apposito libro sociale.

Questa attività ha natura meramente istruttoria.

Essa assume rilevanza solo in preparazione e in funzione della successiva fase valutativa, nella quale l'organo di controllo, collegialmente, si forma un giudizio in base agli elementi acquisiti e assume, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

Riunioni

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e della riunione dev'essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

La riunione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso, mentre non è previsto alcun obbligo di riferirne al consiglio di amministrazione o all'assemblea.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Doveri

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

Sono tenuti, inoltre, a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in virtù del loro ufficio.

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare, in primo luogo, sull'osservanza della legge e dello statuto.

Manifestazioni caratteristiche di questo dovere generale di controllo su tutta l'attività sociale sono: il potere di convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il potere di intervenire alle assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo, il potere di impugnare le delibere assembleari.

La vigilanza si estende, inoltre, al rispetto dei principi di corretta amministrazione. Sotto questo profilo l'intervento dei sindaci è molto ampio: esso si estende a qualsiasi aspetto dell'azione amministrativa e di gestione, e riguarda sia gli atti posti in essere dal consiglio di amministrazione sia quelli degli organi delegati,

nonché i fatti e i documenti che formano il substrato di essi, anche se sono riferibili ad altri collaboratori della società. A tal fine i sindaci possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate, e possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi di queste ultime e con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Il controllo deve riguardare, infine, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché il suo concreto funzionamento.

Denuncia al collegio sindacale

Ogni socio può denunciare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili.

Il concetto di "fatti censurabili" comprende ogni ipotesi di violazione di legge o di statuto, ma anche questioni attinenti all'opportunità economica o tecnica di alcune scelte e operazioni.

Il collegio sindacale ha l'obbligo di esaminare qualsiasi denuncia gli venga presentata e deve tener conto di essa nella relazione all'assemblea. Il suo dovere di controllo assume, però, contenuto diverso se la denuncia proviene da una minoranza qualificata di soci (a seconda dei casi un ventesimo o un cinquantesimo). In questo caso il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni e le proprie proposte all'assemblea. Se dall'indagine emergono fatti censurabili di rilevante gravità, e se c'è urgente necessità di provvedere, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea immediatamente.

GUARDANDO ALL'EUROPA: IL SISTEMA DUALISTICO E IL SISTEMA MONISTICO

di Francesco Odorizzi

I due sistemi di amministrazione e controllo alternativi al sistema tradizionale si ispirano a modelli che appartengono all'esperienza giuridica di altri Paesi: il sistema dualistico è di origine tedesca, mentre il sistema monistico è nato nei Paesi anglosassoni e rappresenta il modello base nel codice di commercio francese.

L'uno e l'altro sono previsti sia nello "statuto della società europea" (stabilito dal Regolamento del Consiglio della Unione europea dell'8.10.2001) sia nello "statuto della società cooperativa europea" (approvato con Regolamento del 12.07.2002), documenti che non menzionano, invece, il nostro sistema tradizionale.

Cerchiamo, allora, di capire, almeno a grandi linee, come sono disciplinati questi sistemi.

Il sistema dualistico

Nel sistema dualistico i poteri di amministrazione e controllo spettano a due organi di nuova concezione: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza.

L'aspetto peculiare sta nel ruolo attribuito a quest'ultimo.

Come organo di controllo, il consiglio di sorveglianza svolge funzioni analoghe a quelle del collegio sindacale, anche se, diversamente da quest'ultimo, non può mai assumere la funzione di controllo contabile, riservata a un soggetto esterno.

A queste mansioni, però, si aggiungono alcune competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea: il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, ne stabilisce il compenso, approva il bilancio di esercizio e, se ne ricorrono i presupposti, promuove l'azione di responsabilità. Sotto questo profilo, quindi, esso si colloca in posizione intermedia tra l'organo assembleare e l'organo amministrativo.

Il consiglio di sorveglianza si compone di almeno tre membri, eletti dall'assemblea. Almeno uno di essi dev'essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del consiglio di sorveglianza stanno in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ma l'assemblea li può revocare in qualsiasi momento.

L'amministrazione della società spetta al consiglio di gestione, che è chiamato a svolgere, in via esclusiva, tutte le operazioni necessarie per realizzare l'oggetto sociale. Lo statuto può stabilire, tuttavia, che i piani strategici, industriali e finanziari predisposti siano soggetti a delibera da parte del consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di gestione si compone di almeno due membri, che restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Anch'essi sono revocabili in qualsiasi momento, fermo restando il loro diritto al risarcimento del danno.

Il sistema descritto attua un modello organizzativo nel quale le principali funzioni

che il sistema tradizionale attribuisce all'assemblea ordinaria – e quindi ai soci, che rappresentano la proprietà – sono assegnate a un organo professionale (il consiglio di sorveglianza) dotato di ampia autonomia.

Esso realizza, quindi, più di ogni altro, la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) e risulta funzionale solo in società nelle quali la gestione è affidata a manager che operano in grande libertà, senza intrusioni da parte dei soci.

Il sistema monistico

L'elemento che caratterizza il sistema monistico sta nel fatto che l'organo di controllo (chiamato "comitato per il controllo sulla gestione") è costituito all'interno dal consiglio di amministrazione ed è formato da alcuni suoi membri.

Le cose, di regola, funzionano così: l'assemblea nomina gli amministratori e gli amministratori scelgono, tra loro, i componenti l'organo di controllo. Lo statuto può stabilire, però, che anche la nomina dei componenti il comitato di controllo spetti all'assemblea.

Almeno un terzo degli amministratori - e tra essi, tutti i componenti l'organo di controllo - dev'essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice civile e degli altri requisiti previsti dallo statuto.

Il comitato di controllo sulla gestione opera come organo collegiale a sé stante. Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e di quello contabile, nonché sull'idoneità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione. Svolge, inoltre, gli altri compiti che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione e cura i rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile, che, come nel sistema dualistico, è sempre esterno alla società.

Almeno uno dei suoi membri dev'essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Codice civile precisa che i componenti del comitato di controllo non possono far parte del comitato esecutivo, né ricevere deleghe o assumere cariche particolari, né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Le ragioni di queste limitazioni sono facilmente comprensibili. Esse, però, non aiutano a capire come si esplica lo "status" di amministratore dei soggetti in questione. In particolare, non dicono nulla sul loro grado di partecipazione e di coinvolgimento nelle delibere del consiglio di amministrazione.

Secondo la tesi prevalente, i componenti il comitato di controllo concorrono a formare il quorum costitutivo delle riunioni di consiglio e partecipano alle operazioni di voto;

non manca, però, chi sostiene il contrario, ravvisando nella partecipazione al voto il compimento di un atto di gestione.

Al di là dei dubbi che accompagnano questo e altri aspetti della sua disciplina, il sistema monistico presenta grosse affinità con l'impianto organizzativo del sistema tradizionale. A differenza del sistema dualistico, pertanto, esso si può adattare a varie tipologie di impresa e non evidenzia elementi di contrasto con i principi che stanno alla base della struttura cooperativa.